

AGEVOLAZIONI

Cessione del bonus energetico: a quali soggetti?

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Le spese **sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** per:

- interventi di **riqualificazione energetica di parti comuni** degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, nonché
- quelli finalizzati a **migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva** e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015,

sono oggetto di detrazione dall'imposta (pari, rispettivamente, **al 70% o al 75%** delle spese sostenute) in **dieci quote annuali** di pari importo.

I soggetti beneficiari (condòmini) possono **optare per la cessione del credito** corrispondente alla detrazione, in luogo della detrazione stessa spettante, verso:

- **i fornitori che hanno effettuato gli interventi** ovvero
- **altri soggetti privati**

con facoltà di **una sola successiva cessione del credito** (ai sensi dell'[articolo 14 D.L. 63/2013](#)).

La facoltà di optare per la cessione del credito era già prevista per i **soggetti non capienti** con bassi redditi ([articolo 14, comma 2-ter, D.L. 63/2013](#)) e, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la legge di Bilancio 2018 ha esteso tale possibilità per **tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici** richiamati nell'[articolo 14 del D.L. 63/2013](#), ivi compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari ([articolo 1, comma 3, lett. a, n. 10, L. 205/2017](#)).

Il **credito d'imposta cedibile** (solo dopo che è divenuto disponibile e solo previa accettazione del fornitore) corrisponde alla detrazione dall'imposta lorda spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, tenendo conto anche delle **spese sostenute nel periodo d'imposta mediante cessione** del medesimo credito ai fornitori. La detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di **ciascun fornitore**.

Se il credito di imposta è ceduto al fornitore che ha effettuato gli interventi, la **fattura emessa è comprensiva dell'importo relativo alla detrazione** ceduta sotto forma di credito d'imposta.

Il credito d'imposta al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione, è **ripartito**

in dieci quote annuali, utilizzabili in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs 241/1997](#), a decorrere dal **20 marzo dell'anno successivo** a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l'accettazione del credito stesso, presentando il **modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'Agenzia delle entrate, con la [risposta 415/E/2019](#), fornisce un riepilogo della disciplina della cessione del credito relativo ad interventi di riqualificazione energetica, delineando il perimetro dei **soggetti a cui può essere ulteriormente ceduto**.

In particolare, è stato chiarito che per **altri soggetti privati** devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, **semprech  collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione** (per evitare la cedibilità illimitata dei crediti d'imposta).

A titolo esemplificativo la detrazione potrà essere, dunque ceduta, nel caso di **interventi condominiali**:

- nei confronti degli **altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali** ovvero
- più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da **soggetti societari appartenenti a un gruppo**, nei confronti delle **altre società del gruppo**, ad esclusione, tuttavia, per i **soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari**. Risulta cedibile nei confronti di organismi associativi anche se partecipati dai soggetti classificabili nel settore delle società finanziarie qualora questi detengano una partecipazione non maggioritaria o **non esercitano un controllo di diritto o di fatto sull'ente partecipato e le ESCO** ([circolare 11/E/2018](#), paragrafo 4).

Nel caso di lavori effettuati da **un'impresa appartenente a un consorzio oppure a una rete di imprese**, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto **anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori**, o direttamente al consorzio o alla rete.

Nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un **sub-appaltatore** per eseguire l'opera, la cessione del credito può essere effettuata **anche a favore di quest'ultimo** o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l'opera, trattandosi comunque di soggetti che **presentano un collegamento con l'intervento** e, quindi, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

In sintesi, il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito va individuato nel **"rapporto che ha dato origine alla detrazione"**, ciò allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti in argomento si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Nel caso posto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate, la **società istante sostiene le spese** per la riqualificazione e matura il diritto alla detrazione; **la relativa detrazione è imputata ai soci per trasparenza**. La società beneficiaria chiede se i soci possano retrocedere il credito

corrispondente alla detrazione.

La risposta dell'Amministrazione è negativa: i soci **non possono cedere nuovamente alla società istante** il credito corrispondente alla detrazione in quanto tale facoltà non è disciplinata dalla previsione normativa in argomento. *“Laddove, dunque, venisse consentita tale possibilità di **retrocedere il credito all'originario titolare della detrazione** si realizzerebbe l'effetto di **permettere al beneficiario stesso di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d'imposta**, facoltà non prevista dalla norma”.*



Seminario di specializzazione

**COOPERATIVE SOCIALI: CASI PRATICI
PER LA CORRETTA GESTIONE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)